

L'onorevole Chiaves ha presentato un altro ordine del giorno.

Dunque ci sono due ordini del giorno da svolgersi e sono quelli presentati, uno dagli onorevoli Fulci e Marcora, e l'altro dall'onorevole Chiaves.

Leggo ora l'ordine del giorno degli onorevoli Fulci e Marcora.

« La Camera riconoscendo che i criterii informatori del progetto del Codice penale rispondono alle esigenze attuali della scienza e della pratica e nella fiducia che il Governo nel lavoro di coordinamento terrà equo conto delle osservazioni e proposte fatte nella discussione, passa all'esame del disegno di legge. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da 30 deputati.

(È appoggiato).

**Presidente.** Onorevole Fulci, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

**Fulci.** Onorevoli colleghi, io non vi farò un discorso; comprendo l'impazienza della Camera e perciò cercherò di svolgere il più presto possibile i concetti contenuti nel nostro ordine del giorno.

A me pare che in questa, ormai lunga discussione, ogni argomento sia stato completamente esaurito; mi pare anzi che nella discussione generale non solo si siano discussi i criteri generali del Codice penale, ma si sia fatta una critica minuta e qualche volta esatta di talune disposizioni speciali.

Ho notato come sieno già stati largamente e dottamente discussi tutti gli argomenti relativi al fondamento della penalità, al sistema delle pene, alle cause che possono escludere o modificare la imputabilità.

Abbiamo anche inteso in una delle ultime sedute parlare delle pene che si riferiscono alle figure criminose speciali ed alle pene che debbono applicarsi ammesse talune degradanti e scuse. Così si sono fatte giuste osservazioni sulla gravità delle pene che il nuovo Codice applica nell'omicidio sensato da ira, dolore e eccesso di difesa, e tali critiche esatte non possono non aver l'approvazione di coloro che per gli studi e la pratica hanno competenza nella materia.

Ed allora quale sarebbe oggi il compito che resta alla Camera? Non vorremo già analizzare le diverse disposizioni, emendarle, cercare a tutte queste nuove disposizioni la vera forma. È questo un compito al quale noi potremmo accingerci?

Evidentemente no; è un campo tecnico il quale sfugge alla competenza di una grande Assemblea. Quelle formule, che un illustre pensatore in questa Camera diceva essere la sintesi di lunghe ricerche e spesso di trattati, non possono essere analizzate che da un circolo ristretto di persone; non possono essere vagliate e discusse, se non da uomini i quali nel silenzio del loro gabinetto di studio possono valutare, vagliare, scegliere la formula legislativa più adatta.

Io ricordo che in una delle sedute della Commissione, nominata dall'illustre Mancini si discusse lungamente e largamente se nella formula legislativa intesa a riassumere le condizioni della imputabilità, dovesse parlarsi di *coscienza dei propri atti* e di *coscienza del delitto*. È un lavoro minuto, analitico, è la anatomia (mi si passi la frase) delle formule giuridiche.

È evidente signori, che questo compito sfugge alla possibilità di questa nostra discussione; e quindi io ho proposto, che tuttociò sia deferito al Governo; ma sia deferito come lavoro di coordinamento.

Noi abbiamo discusso i criterii generali, — abbiamo segnato i principii che devono seguirsi: — spetta al Governo ispirandosi a queste norme, a questi criterii coordinare poi le formule del progetto e le nuove proposte.

In altri termini noi oggi dobbiamo limitarci a questo esame: il nuovo Codice risponde agli ultimi postulati della scienza ed alle esigenze della pratica?

Ora a me pare di sì; le nuove ricerche antropologiche, quelle fatte con serietà di criterii e di studi — quelle che lontane da fanatismi e da aberrazioni cercano con pazienti osservazioni di studiare le anomalie psichiche in relazione alla responsabilità, hanno ispirato una formula larga e corretta sulle condizioni della imputabilità. E con quella formula nella pratica senza esagerazioni che offendano la coscienza pubblica, i psichiatri possono nel foro far valere le lor ricerche — e non può lamentarsi la condanna di infelici, i quali sono spinti alla delinquenza dalla loro follia.

Il nuovo Codice penale con tanto amore e con tanto studio tien conto d'un altro principio, che le teorie antropologiche desiderano ed illustri giuristi (come Holtzendorf e Fouillée) vogliono come base di una buona modificazione. Si è detto: nei diversi reati e nel valutare la responsabilità del delinquente indagate la spinta criminosa ed il valore morale di essa. Siate rigorosi quando una passione prava spinge al delitto, siate meno severi quando la determinazione pel delitto si è